

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B** **REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1213 DELLA COMMISSIONE**

del 21 agosto 2020

relativo alle misure fitosanitarie per l'introduzione nell'Unione di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti che sono stati rimossi dall'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019

(GU L 275 del 24.8.2020, pag. 5)

Modificato da:

| | | Gazzetta ufficiale | | |
|---------------------|--|--------------------|------|------------|
| | | n. | pag. | data |
| ► <u>M1</u> | Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1362 della Commissione del 30 settembre 2020 | L 317 | 5 | 1.10.2020 |
| ► <u>M2</u> | Regolamento di esecuzione (UE) 2021/419 della Commissione del 9 marzo 2021 | L 83 | 6 | 10.3.2021 |
| ► <u>M3</u> | Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1936 della Commissione del 9 novembre 2021 | L 396 | 27 | 10.11.2021 |
| ► <u>M4</u> | Regolamento di esecuzione (UE) 2022/490 della Commissione del 25 marzo 2022 | L 100 | 10 | 28.3.2022 |
| ► <u>M5</u> | Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1942 della Commissione del 13 ottobre 2022 | L 268 | 16 | 14.10.2022 |
| ► <u>M6</u> | Regolamento di esecuzione (UE) 2023/446 della Commissione del 27 febbraio 2023 | L 65 | 11 | 2.3.2023 |
| ► <u>M7</u> | Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1203 della Commissione del 21 giugno 2023 | L 159 | 65 | 22.6.2023 |
| ► <u>M8</u> | Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1511 della Commissione del 20 luglio 2023 | L 184 | 25 | 21.7.2023 |
| ► <u>M9</u> | Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1535 della Commissione del 24 luglio 2023 | L 187 | 1 | 26.7.2023 |
| ► <u>M10</u> | Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2458 della Commissione del 31 ottobre 2023 | L 2458 | 1 | 3.11.2023 |
| ► <u>M11</u> | Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2743 della Commissione dell'8 dicembre 2023 | L 2743 | 1 | 11.12.2023 |
| ► <u>M12</u> | Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1162 della Commissione del 22 aprile 2024 | L 1162 | 1 | 23.4.2024 |
| ► <u>M13</u> | Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1436 della Commissione del 24 maggio 2024 | L 1436 | 1 | 27.5.2024 |
| ► <u>M14</u> | Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1457 della Commissione del 27 maggio 2024 | L 1457 | 1 | 29.5.2024 |



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1213 DELLA
COMMISSIONE**

del 21 agosto 2020

**relativo alle misure fitosanitarie per l'introduzione nell'Unione di
alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti che sono stati
rimossi dall'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019**

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce misure fitosanitarie per l'introduzione nell'Unione di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti provenienti da paesi terzi, che sono stati rimossi dall'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione.

Articolo 2

**Misure per l'introduzione nell'Unione di alcune piante, alcuni
prodotti vegetali e altri oggetti originari di paesi terzi**

Le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti, originari dei rispettivi paesi terzi di origine, come elencati nell'allegato, possono essere introdotti nel territorio dell'Unione solo se risultano conformi alle corrispondenti misure ivi stabilite.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼ M2

ALLEGATO

Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti originari di paesi terzi e delle corrispondenti misure per l'introduzione nel territorio dell'Unione, come disposto all'articolo 2

▼ M9

| Piante, prodotti vegetali o altri oggetti | Codice NC | Paesi terzi di origine | Misure |
|--|---|------------------------|--|
| <p>— piante da impianto di massimo quindici anni appartenenti alla specie <i>Acer campestre</i>, con un diametro massimo di 88 mm alla base del fusto;</p> <p>— piante da impianto di massimo sette anni appartenenti alla specie <i>Acer palmatum</i>, con un diametro massimo di 40 mm alla base del fusto;</p> <p>— piante da impianto di massimo sette anni appartenenti alla specie <i>Acer platanoides</i>, con un diametro massimo di 40 mm alla base del fusto; e</p> <p>— piante da impianto di massimo sette anni appartenenti alla specie <i>Acer pseudoplatanus</i>, con un diametro massimo di 88 mm alla base del fusto.</p> | <p>ex 0602 90 41, ex 0602 90 45, ex 0602 90 46 ed ex 0602 90 48</p> | <p>Regno Unito</p> | <p>a) Dichiarazione ufficiale che:</p> <p>i) le piante sono indenni da <i>Coniella castaneicola</i>, <i>Eulecanium excrescens</i> e <i>Takahashia japonica</i>;</p> <p>ii) il sito di produzione è risultato indenne da <i>Coniella castaneicola</i>, <i>Eulecanium excrescens</i> e <i>Takahashia japonica</i> nel corso delle ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo;</p> <p>iii) è stato istituito un sistema atto ad assicurare che gli attrezzi e le macchine siano puliti per liberarli da terra e frammenti di piante e siano disinfettati in modo da garantire l'assenza di <i>Coniella castaneicola</i> prima della loro introduzione in ciascun sito di produzione; e</p> <p>iv) immediatamente prima dell'esportazione, le partite delle piante sono state sottoposte a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di <i>Eulecanium excrescens</i> e <i>Takahashia japonica</i>, con un campione di dimensioni tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d'infestazione dell'1 % con un grado di affidabilità del 99 %, e a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di <i>Coniella castaneicola</i>, compresi campionamento casuale e prove sulle piante;</p> <p>b) sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,</p> <p>i) la seguente dichiarazione: «La partita è conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione»; e</p> <p>ii) l'indicazione relativa ai siti di produzione registrati.</p> |

▼ **M2**

| Piante, prodotti vegetali o altri oggetti | Codice NC | Paesi terzi di origine | Misure |
|--|---|------------------------|---|
| Piante da impianto, di uno-tre anni, innestate, anche a gemma, prive di foglie, a radice nuda, in riposo vegetativo di <i>Acer japonicum</i> Thunberg, <i>Acer palmatum</i> Thunberg e <i>Acer shirasawanum</i> Koidzumi | ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 | Nuova Zelanda | <p>a) Dichiarazione ufficiale che:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) le piante sono indenni da <i>Eotetranychus sexmaculatus</i>; ii) le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un luogo di produzione che, unitamente ai siti di produzione che ne fanno parte, è registrato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine; iii) il sito di produzione è risultato indenne da <i>Eotetranychus sexmaculatus</i> nel corso delle ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni dall'inizio del ciclo di produzione completo; in caso di sospetto della presenza di <i>Eotetranychus sexmaculatus</i> nel sito di produzione, sono stati applicati trattamenti idonei per garantire l'assenza di tale organismo nocivo; è stata stabilita una zona circostante di 100 m, oggetto di indagini specifiche effettuate in momenti opportuni per rilevare la presenza di <i>Eotetranychus sexmaculatus</i>, e qualora tale organismo nocivo sia stato rilevato sulle piante ospiti, tali piante sono state immediatamente estirpate e distrutte; iv) è stato istituito un sistema atto ad assicurare che gli attrezzi e le macchine siano puliti per liberarli da terra e frammenti di piante e siano disinfettati in modo da garantire l'assenza di <i>Eotetranychus sexmaculatus</i> prima della loro introduzione in ciascun sito di produzione; v) al momento del raccolto, le piante sono state pulite e potate e sono state sottoposte a un'ispezione fitosanitaria ufficiale, consistente almeno in un esame visivo dettagliato, in particolare dei fusti e dei rami, per confermare l'assenza di <i>Eotetranychus sexmaculatus</i>; vi) immediatamente prima dell'esportazione, le partite delle piante sono state sottoposte a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di <i>Eotetranychus sexmaculatus</i>, in particolare nei fusti e nei rami, e le dimensioni del campione da sottoporre a ispezione erano tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d'infestazione dell'1 % con un grado di affidabilità del 99 %. <p>b) Sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,</p> <ul style="list-style-type: none"> i) la seguente dichiarazione: «La partita è conforme alle disposizioni del ► M3 regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione ◀»; ii) l'indicazione relativa ai siti di produzione registrati. |

▼ **M2**

| Piante, prodotti vegetali o altri oggetti | Codice NC | Paesi terzi di origine | Misure |
|---|--|------------------------|---|
| <p>Piante da impianto, di uno-tre anni, innestate, anche a gemma, prive di foglie, a radice nuda, in riposo vegetativo di <i>Acer japonicum</i> Thunberg, <i>Acer palmatum</i> Thunberg e <i>Acer shirasawanum</i> Koidzumi</p> | <p>ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50</p> | <p>Nuova Zelanda</p> | <p>a) Dichiarazione ufficiale che:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) le piante sono indenni da <i>Oemona hirta</i> e <i>Platypus apicalis</i>; ii) le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un luogo di produzione che, unitamente ai siti di produzione che ne fanno parte, è registrato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine; iii) il sito di produzione è risultato indenne da <i>Oemona hirta</i> e <i>Platypus apicalis</i> nel corso delle ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni dall'inizio del ciclo di produzione completo; in caso di sospetto della presenza di <i>Oemona hirta</i> o <i>Platypus apicalis</i> nel sito di produzione, sono stati applicati trattamenti idonei per garantire l'assenza di tali organismi nocivi; iv) al momento del raccolto, le piante sono state pulite e sottoposte a un'ispezione ufficiale per confermare l'assenza di <i>Oemona hirta</i> e <i>Platypus apicalis</i>; v) immediatamente prima dell'esportazione, le partite delle piante sono state sottoposte a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di <i>Oemona hirta</i> e <i>Platypus apicalis</i> e le dimensioni del campione da sottoporre a ispezione erano tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d'infestazione dell'1 % con un grado di affidabilità del 99 %. <p>b) Sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,</p> <ul style="list-style-type: none"> i) la seguente dichiarazione: «La partita è conforme alle disposizioni del ► M3 regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione ◀»; ii) l'indicazione relativa ai siti di produzione registrati. |
| <p>Piante da impianto innestate a radice nuda in riposo vegetativo, con un diametro massimo di 2,5 cm, di <i>Albizia julibrissin</i> Durazini</p> | <p>ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48</p> | <p>Israele</p> | <p>a) Dichiarazione ufficiale che:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) le piante sono indenni da <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> e <i>Fusarium euwallaceae</i>; ii) le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un luogo di produzione registrato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine. Tale registrazione comprendeva i rispettivi siti di produzione all'interno del luogo di produzione; iii) le piante soddisfano una delle seguenti prescrizioni: <ul style="list-style-type: none"> 1) hanno un diametro inferiore a 2 cm alla base del fusto; o |

▼ M2

| Piante, prodotti vegetali o altri oggetti | Codice NC | Paesi terzi di origine | Misure |
|---|-----------|------------------------|---|
| | | | <p>2) sono state coltivate in un sito soggetto a protezione fisica totale volta a impedire l'introduzione di <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> almeno durante i sei mesi precedenti l'esportazione, che è soggetto a ispezioni ufficiali in periodi opportuni ed è risultato indenne dall'organismo nocivo; tale indennità è confermata almeno con l'utilizzo di trappole, controllate almeno ogni quattro settimane, anche immediatamente prima dello spostamento;</p> <p>o</p> <p>3) sono state coltivate in un sito di produzione che è stato ritenuto indenne da <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> e <i>Fusarium euwallaceae</i> dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo; tale indennità è stata confermata, per <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i>, almeno con l'utilizzo di trappole, nel corso delle ispezioni ufficiali effettuate almeno ogni quattro settimane; in caso di sospetto della presenza di uno dei due organismi nocivi nel sito di produzione, sono stati applicati trattamenti idonei contro tali organismi nocivi per garantirne l'assenza; per <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> e <i>Fusarium euwallaceae</i> è stabilita una zona circostante di 1 km, monitorata in momenti opportuni, e qualora si rilevi la presenza di uno dei due organismi nocivi sulle piante ospiti, tali piante devono essere immediatamente estirpate e distrutte;</p> <p>iv) immediatamente prima dell'esportazione, le partite delle piante con un diametro uguale o superiore a 2 cm alla base del fusto sono state sottoposte a un'ispezione ufficiale, compreso un campionamento distruttivo, per rilevare la presenza dell'organismo nocivo, in particolare nei fusti e nelle foglie. Le dimensioni del campione da sottoporre a ispezione devono essere tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d'infestazione dell'1 % con un grado di affidabilità del 99 %.</p> <p>b) Sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,</p> <p>i) la seguente dichiarazione: «La partita è conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione»;</p> <p>ii) l'indicazione relativa a:</p> <p>— quale prescrizione di cui alla lettera a), punto iii), della presente voce è stata soddisfatta, e</p> <p>— il/i sito/i di produzione registrato/i.</p> |

▼ M2

| Piante, prodotti vegetali o altri oggetti | Codice NC | Paesi terzi di origine | Misure |
|--|--|------------------------|--|
| Piante da impianto innestate a radice nuda in riposo vegetativo, con un diametro massimo di 2,5 cm, di <i>Albizia julibrissin</i> Durazini | ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 | Israele | <p>a) Dichiarazione ufficiale che:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) le piante sono indenni da <i>Aonidiella orientalis</i>; ii) le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un luogo di produzione registrato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine. Tale registrazione comprendeva i rispettivi siti di produzione all'interno del luogo di produzione. Tale luogo di produzione rispettava inoltre una delle prescrizioni che seguono: <ul style="list-style-type: none"> 1) le piante sono state coltivate in un sito soggetto a protezione fisica totale volta a impedire l'introduzione di <i>Aonidiella orientalis</i> almeno durante i sei mesi precedenti l'esportazione, che è soggetto a ispezioni ufficiali ogni tre settimane ed è risultato indenne dall'organismo nocivo, anche immediatamente prima dello spostamento; o 2) nel corso delle ispezioni ufficiali effettuate ogni tre settimane, il sito di produzione è stato ritenuto indenne da <i>Aonidiella orientalis</i> dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo; in caso di sospetto della presenza dell'organismo nocivo nel sito di produzione, sono stati applicati trattamenti idonei contro tale organismo nocivo per garantirne l'assenza; per <i>Aonidiella orientalis</i> è stabilita una zona circostante di 100 m, monitorata in momenti opportuni, e qualora si rilevi la presenza dell'organismo nocivo sulle piante, tali piante devono essere immediatamente estirpate e distrutte; iii) immediatamente prima dell'esportazione, le partite delle piante sono state sottoposte a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di <i>Aonidiella orientalis</i>, in particolare nel fusto e nelle foglie. Le dimensioni del campione da sottoporre a ispezione devono essere tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d'infestazione dell'1 % con un grado di affidabilità del 99 %. <p>b) Sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,</p> <ul style="list-style-type: none"> i) la seguente dichiarazione: «La partita è conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione»; |

▼ **M2**

| Piante, prodotti vegetali o altri oggetti | Codice NC | Paesi terzi di origine | Misure |
|---|-----------|------------------------|---|
| | | | ii) l'indicazione relativa a: <ul style="list-style-type: none"> — quale prescrizione di cui alla lettera a), punto ii), della presente voce è stata soddisfatta, e — il/i sito/i di produzione registrato/i. |

▼ **M10**

| | | | |
|---|--|--------------------|--|
| <p><i>Fagus sylvatica</i>, piante da impianto di massimo quindici anni, con un diametro massimo di 80 mm alla base del fusto.</p> | <p>ex 0602 10 90 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46</p> | <p>Regno Unito</p> | <p>a) Dichiarazione ufficiale che:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) le piante sono indenni da <i>Phytophthora kernoviae</i>; ii) il sito di produzione è risultato indenne da <i>Phytophthora kernoviae</i> nel corso delle ispezioni ufficiali, comprese prove di laboratorio in seguito ad eventuali sintomi sospetti, effettuate in periodi opportuni dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo; iii) è stato istituito un sistema atto ad assicurare che gli attrezzi e le macchine siano puliti per liberarli da terra e frammenti di piante e siano disinfettati in modo da garantire l'assenza di <i>Phytophthora kernoviae</i> prima della loro introduzione in ciascun sito di produzione; e iv) immediatamente prima dell'esportazione, le partite delle piante sono state sottoposte a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di <i>Phytophthora kernoviae</i>, comprese prove di laboratorio in seguito ad eventuali sintomi sospetti; <p>b) sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) la seguente dichiarazione: «La partita è conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione»; e ii) l'indicazione relativa ai siti di produzione registrati. |
|---|--|--------------------|--|

▼ M3

| Piante, prodotti vegetali o altri oggetti | Codice NC | Paesi terzi di origine | Misure |
|---|--|------------------------|--|
| <p>Piante da impianto di un anno a radice nuda, senza foglie, in riposo vegetativo, con un diametro massimo di 2 cm alla base del fusto, e talee radicate di un anno, senza foglie, di piante da impianto, con substrato colturale e con un diametro massimo di 1 cm alla base del fusto, di <i>Ficus carica</i> L.</p> | <p>ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70</p> | <p>Israele</p> | <p>a) Dichiarazione ufficiale che:</p> <p>i) le piante sono indenni da <i>Aonidiella orientalis</i>, <i>Colletotrichum siamense</i>, <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i>, <i>Hypothenemus lepriuri</i>, <i>Icerya aegyptiaca</i>, <i>Neocosmospora euwallaceae</i>, <i>Neoscytalidium dimidiatum</i>, <i>Nipaeococcus viridis</i>, <i>Oligonychus mangiferus</i>, <i>Phenacoccus solenopsis</i>, <i>Plicosepalus acaciae</i>, <i>Retithrips syriacus</i>, <i>Russellaspis pustulans</i>, <i>Scirtothrips dorsalis</i> e <i>Spodoptera frugiperda</i>;</p> <p>ii) le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un luogo di produzione che, unitamente ai siti di produzione che ne fanno parte, è registrato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine;</p> <p>iii) le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un sito soggetto a protezione fisica volta a impedire l'introduzione di <i>Aonidiella orientalis</i>, <i>Icerya aegyptiaca</i>, <i>Nipaeococcus viridis</i>, <i>Oligonychus mangiferus</i>, <i>Phenacoccus solenopsis</i>, <i>Retithrips syriacus</i> e <i>Russellaspis pustulans</i>, che è stato sottoposto a ispezioni ufficiali ogni 45 giorni ed è stato ritenuto indenne da tutti gli organismi nocivi elencati al punto i); in caso di sospetto della presenza nel sito di produzione di uno qualsiasi degli organismi nocivi elencati al punto i), sono stati applicati trattamenti idonei per garantire l'assenza degli organismi nocivi; e</p> <p>iv) immediatamente prima dell'esportazione, le partite delle piante sono state sottoposte a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di <i>Aonidiella orientalis</i>, <i>Icerya aegyptiaca</i>, <i>Nipaeococcus viridis</i>, <i>Oligonychus mangiferus</i>, <i>Phenacoccus solenopsis</i>, <i>Plicosepalus acaciae</i>, <i>Retithrips syriacus</i> e <i>Russellaspis pustulans</i>, con un campione di dimensioni tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d'infestazione dell'1 % con un grado di affidabilità del 99 %, e a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di <i>Colletotrichum siamense</i> e <i>Neoscytalidium dimidiatum</i>, comprese campionatura e prove casuali sulle piante;</p> <p>b) sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,</p> <p>i) la seguente dichiarazione: «La partita è conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione»;</p> <p>ii) l'indicazione relativa al sito/ai siti di produzione registrato/i.</p> |

▼ M2

| Piante, prodotti vegetali o altri oggetti | Codice NC | Paesi terzi di origine | Misure |
|--|---------------|------------------------|---|
| ▼ <u>M5</u> Talee senza radici di piante da impianto di <i>Jasminum polyanthum</i> Franchet | ex 0602 10 90 | Israele | <p>a) Dichiarazione ufficiale che:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) le piante sono indenni da <i>Aonidiella orientalis</i>, <i>Milviscutulus mangiferae</i>, <i>Paracoccus marginatus</i>, <i>Pulvinaria psidii</i> e <i>Colletotrichum siamense</i>; ii) le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un luogo di produzione che, unitamente ai siti di produzione che ne fanno parte, è registrato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine; iii) le piante sono state coltivate in un sito soggetto a protezione fisica volta a impedire l'introduzione di <i>Aonidiella orientalis</i>, <i>Milviscutulus mangiferae</i>, <i>Paracoccus marginatus</i> e <i>Pulvinaria psidii</i>; iv) il sito di produzione è stato sottoposto a ispezioni ufficiali per rilevare la presenza di <i>Aonidiella orientalis</i>, <i>Milviscutulus mangiferae</i>, <i>Paracoccus marginatus</i>, <i>Pulvinaria psidii</i> e <i>Colletotrichum siamense</i> ogni tre settimane ed è stato ritenuto indenne da tali organismi nocivi; v) immediatamente prima dell'esportazione, le partite delle piante sono state sottoposte a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di <i>Aonidiella orientalis</i>, <i>Milviscutulus mangiferae</i>, <i>Paracoccus marginatus</i> e <i>Pulvinaria psidii</i>, con un campione di dimensioni tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d'infestazione dell'1 % con un grado di affidabilità del 99 %, e a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di <i>Colletotrichum siamense</i>, comprese prove sulle piante sintomatiche; <p>b) sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,</p> <ul style="list-style-type: none"> i) la seguente dichiarazione: «La partita è conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione»; e ii) l'indicazione relativa ai siti di produzione registrati. |
| Talee senza radici di piante da impianto di <i>Jasminum polyanthum</i> Franchet | ex 0602 10 90 | Uganda | <p>a) Dichiarazione ufficiale che:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) le piante sono indenni da <i>Coccus viridis</i>, <i>Pulvinaria psidii</i> e <i>Selenaspidus articulatus</i>; ii) le piante sono state coltivate in un sito soggetto a protezione fisica volta a impedire l'introduzione di <i>Coccus viridis</i>, <i>Pulvinaria psidii</i> e <i>Selenaspidus articulatus</i>; iii) il sito di produzione è stato sottoposto a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di <i>Coccus viridis</i>, <i>Pulvinaria psidii</i> e <i>Selenaspidus articulatus</i> almeno una volta al mese ed è stato ritenuto indenne da tali organismi nocivi; iv) immediatamente prima dell'esportazione, le partite delle piante sono state sottoposte a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di <i>Coccus viridis</i>, <i>Pulvinaria psidii</i> e <i>Selenaspidus articulatus</i>, con un campione di dimensioni tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d'infestazione dell'1 % con un grado di affidabilità del 99 %; |

▼ M5

| Piante, prodotti vegetali o altri oggetti | Codice NC | Paesi terzi di origine | Misure |
|---|-----------|------------------------|---|
| | | | <p>b) sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,</p> <p>i) la seguente dichiarazione: «La partita è conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione»; e</p> <p>ii) l'indicazione relativa ai siti di produzione registrati.</p> |

▼ M4

| | | | |
|--|---------------|---------|--|
| Piante da impianto, fino a due anni, a radice nuda, prive di foglie, con un diametro massimo di 2 cm alla base del fusto, di <i>Juglans regia</i> L. | ex 0602 20 20 | Turchia | <p>a) Dichiarazione ufficiale che:</p> <p>i) le piante sono indenni da <i>Euzophera semifuneralis</i>, <i>Garella musculana</i> e <i>Lasiodiplodia pseudotheobromae</i>;</p> <p>ii) il sito di produzione è risultato indenne da <i>Euzophera semifuneralis</i>, <i>Garella musculana</i> e <i>Lasiodiplodia pseudotheobromae</i> nel corso delle ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni dall'inizio del ciclo di produzione completo;</p> <p>iii) è stato istituito un sistema atto ad assicurare che gli attrezzi per l'innesto e la potatura siano disinfettati in modo da garantire l'assenza di <i>Lasiodiplodia pseudotheobromae</i> prima della loro introduzione in ciascun sito di produzione, e che le piante innestate o potate siano state sottoposte a un trattamento idoneo per impedire l'ingresso di <i>Lasiodiplodia pseudotheobromae</i> attraverso le incisioni; e</p> <p>iv) immediatamente prima dell'esportazione, le partite delle piante sono state sottoposte a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di <i>Euzophera semifuneralis</i> e <i>Garella musculana</i>, in particolare nei fusti e nei rami delle piante, con un campione di dimensioni tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d'infestazione dell'1 % con un grado di affidabilità del 99 %, e a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di <i>Lasiodiplodia pseudotheobromae</i>, comprese campionamento casuale e prove sulle piante;</p> <p>b) sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,</p> <p>i) la seguente dichiarazione: «La partita è conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213»;</p> <p>ii) l'indicazione relativa ai siti di produzione registrati.</p> |
|--|---------------|---------|--|

▼ M2

| Piante, prodotti vegetali o altri oggetti | Codice NC | Paesi terzi di origine | Misure |
|---|---|------------------------|--|
| ▼ <u>M6</u> Piante da impianto di <i>Ligustrum delavayanum</i> e <i>Ligustrum japonicum</i> di massimo 20 anni, in substrato colturale e con un diametro massimo di 18 cm alla base del fusto. | ex 0602 10 90 | Regno Unito | a) Dichiarazione ufficiale che: <ul style="list-style-type: none"> i) le piante sono indenni da <i>Diaprepes abbreviatus</i>; ii) il sito di produzione è risultato indenne da <i>Diaprepes abbreviatus</i> nel corso delle ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo; e iii) immediatamente prima dell'esportazione, le partite delle piante sono state sottoposte a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di <i>Diaprepes abbreviatus</i>, con un campione di dimensioni tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d'infestazione dell'1 % con un grado di affidabilità del 99 %; b) sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», <ul style="list-style-type: none"> i) la seguente dichiarazione: «La partita è conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione»; e ii) l'indicazione relativa ai siti di produzione registrati. |
| ▼ <u>M13</u> <i>Ligustrum ovalifolium</i> e <i>Ligustrum vulgare</i> , piante da impianto di massimo sette anni, non innestate e con un diametro massimo di 40 mm alla base del fusto | ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 | Regno Unito | a) Dichiarazione ufficiale che: <ul style="list-style-type: none"> i) le piante sono indenni da <i>Diaprepes abbreviatus</i>; ii) il sito di produzione è risultato indenne da <i>Diaprepes abbreviatus</i> nel corso delle ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo; e iii) immediatamente prima dell'esportazione, le partite delle piante sono state sottoposte a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di <i>Diaprepes abbreviatus</i>, con un campione di dimensioni tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d'infestazione dell'1 % con un grado di affidabilità del 99 %; b) sui certificati fitosanitari per tali piante figurano, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», <ul style="list-style-type: none"> i) la seguente dichiarazione: «La partita è conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione»; e ii) l'indicazione relativa ai siti di produzione registrati. |

▼ M2

| Piante, prodotti vegetali o altri oggetti | Codice NC | Paesi terzi di origine | Misure |
|--|---|------------------------|--|
| ▼ <u>M12</u> <i>Malus domestica</i> , — occhi e marze di massimo un anno, privi di foglie; — piante da impianto a radice nuda, in riposo vegetativo, prive di foglie, con un diametro massimo del fusto di 3 cm | ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 | Turchia | a) Dichiarazione ufficiale che: i) le piante sono indenni da <i>Calepitrimerus baileyi</i> , <i>Cenopalpus irani</i> , <i>Didesmococcus unifasciatus</i> , <i>Diplodia bulgarica</i> , <i>Euzophera semifuneralis</i> , <i>Hoplolaimus galeatus</i> , <i>Maconellicoccus hirsutus</i> , <i>Pochazia shantungensis</i> , <i>Pratylenchus loosi</i> e <i>Russellaspis pustulans</i> ; ii) il sito di produzione è risultato indenne da <i>Calepitrimerus baileyi</i> , <i>Cenopalpus irani</i> , <i>Didesmococcus unifasciatus</i> , <i>Diplodia bulgarica</i> , <i>Euzophera semifuneralis</i> , <i>Hoplolaimus galeatus</i> , <i>Maconellicoccus hirsutus</i> , <i>Pochazia shantungensis</i> , <i>Pratylenchus loosi</i> e <i>Russellaspis pustulans</i> nel corso delle ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni dall'inizio del ciclo di produzione delle piante; iii) è stato istituito un sistema atto ad assicurare che gli attrezzi e le macchine per l'innesto, la potatura e l'estirpazione siano puliti per liberarli da terra e frammenti di piante e siano disinfettati in modo da garantire l'assenza di <i>Calepitrimerus baileyi</i> , <i>Cenopalpus irani</i> e <i>Diplodia bulgarica</i> prima della loro introduzione in ciascun sito di produzione; iv) immediatamente prima dell'esportazione, le partite delle piante sono state sottoposte a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di <i>Calepitrimerus baileyi</i> , <i>Cenopalpus irani</i> , <i>Didesmococcus unifasciatus</i> , <i>Euzophera semifuneralis</i> , <i>Maconellicoccus hirsutus</i> , <i>Pochazia shantungensis</i> e <i>Russellaspis pustulans</i> , con un campione di dimensioni tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d'infezione dell'1 % con un grado di affidabilità del 99 % per ciascun organismo nocivo, nonché a un'ispezione ufficiale e a campionamenti casuali e prove sulle piante sistematici per rilevare la presenza di <i>Diplodia bulgarica</i> , <i>Hoplolaimus galeatus</i> e <i>Pratylenchus loosi</i> ; b) sui certificati fitosanitari per tali piante figurano, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», i) la seguente dichiarazione: «La partita è conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione»; e ii) l'indicazione relativa ai siti di produzione registrati. |
| ▼ <u>M8</u> <i>Malus sylvestris</i> , piante da impianto di massimo sette anni, con un diametro massimo di 40 mm alla base del fusto | ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 | Regno Unito | a) Dichiarazione ufficiale che: i) le piante sono indenni da <i>Colletotrichum aenigma</i> , <i>Eulecanium excrescens</i> e <i>Takahashia japonica</i> ; ii) il sito di produzione è risultato indenne da <i>Colletotrichum aenigma</i> , <i>Eulecanium excrescens</i> e <i>Takahashia japonica</i> nel corso delle ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo; |

▼ M8

| Piante, prodotti vegetali o altri oggetti | Codice NC | Paesi terzi di origine | Misure |
|---|-----------|------------------------|--|
| | | | <p>iii) è stato istituito un sistema atto ad assicurare che gli attrezzi e le macchine siano puliti per liberarli da terra e frammenti di piante e siano disinfettati in modo da garantire l'assenza di <i>Colletotrichum aenigma</i> prima della loro introduzione in ciascun sito di produzione; e</p> <p>iv) immediatamente prima dell'esportazione, le partite delle piante sono state sottoposte a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di <i>Eulecanium excrescens</i> e <i>Takahashia japonica</i>, con un campione di dimensioni tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d'infestazione dell'1 % con un grado di affidabilità del 99 %, e a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di <i>Colletotrichum aenigma</i>, compresi campionamento casuale e prove sulle piante;</p> <p>b) sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,</p> <p>i) la seguente dichiarazione: «La partita è conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione»; e</p> <p>ii) l'indicazione relativa ai siti di produzione registrati.</p> |

▼ M7

| | | | |
|--|--|-------------|---|
| <p><i>Malus domestica</i>:</p> <p>— talee di massimo un anno; e</p> <p>— piante da impianto di massimo sette anni.</p> | <p>ex 0602 10 90</p> <p>ex 0602 20 20</p> <p>ex 0602 20 80</p> | Regno Unito | <p>a) Dichiarazione ufficiale che:</p> <p>i) le piante sono indenni da <i>Colletotrichum aenigma</i>, <i>Eulecanium excrescens</i> e <i>Takahashia japonica</i>;</p> <p>ii) il sito di produzione è risultato indenne da <i>Colletotrichum aenigma</i>, <i>Eulecanium excrescens</i> e <i>Takahashia japonica</i> nel corso delle ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo;</p> <p>iii) è stato istituito un sistema atto ad assicurare che gli attrezzi e le macchine siano puliti per liberarli da terra e frammenti di piante e siano disinfettati in modo da garantire l'assenza di <i>Colletotrichum aenigma</i> prima della loro introduzione in ciascun sito di produzione; e</p> <p>iv) immediatamente prima dell'esportazione, le partite delle piante sono state sottoposte a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di <i>Eulecanium excrescens</i> e <i>Takahashia japonica</i>, con un campione di dimensioni tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d'infestazione dell'1 % con un grado di affidabilità del 99 %, e a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di <i>Colletotrichum aenigma</i>, compresi campionamento casuale e prove sulle piante;</p> <p>b) sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,</p> |
|--|--|-------------|---|

▼ M7

| Piante, prodotti vegetali o altri oggetti | Codice NC | Paesi terzi di origine | Misure |
|---|-----------|------------------------|---|
| | | | i) la seguente dichiarazione: «La partita è conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione»; e ii) l'indicazione relativa ai siti di produzione registrati. |

▼ M4

| | | | |
|---|---|---------|---|
| Piante da impianto, fino a quattro anni, di <i>Nerium oleander L.</i> | ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 | Turchia | a) Dichiarazione ufficiale che: <ul style="list-style-type: none"> i) le piante sono indenni da <i>Phenacoccus solenopsis</i>; ii) il sito di produzione è risultato indenne da <i>Phenacoccus solenopsis</i> nel corso delle ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni dall'inizio del ciclo di produzione delle piante; e iii) immediatamente prima dell'esportazione, le partite delle piante sono state sottoposte a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di <i>Phenacoccus solenopsis</i>, con un campione di dimensioni tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d'infestazione dell'1 % con un grado di affidabilità del 99 %; b) sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», <ul style="list-style-type: none"> i) la seguente dichiarazione: «La partita è conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213»; ii) l'indicazione relativa ai siti di produzione registrati. |
|---|---|---------|---|

▼ M3

| | | | |
|--|--|---------|--|
| Piante da impianto innestate, con radici e foglie, con substrato colturale e con un diametro massimo di 1 cm alla base del fusto, di <i>Persea americana Mill.</i> | ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 | Israele | a) Dichiarazione ufficiale che: <ul style="list-style-type: none"> i) le piante sono indenni da <i>Aonidiella orientalis</i>, <i>Aulacaspis tubercularis</i>, <i>Avocado sunblotch viroid</i>, <i>Bemisia tabaci</i>, <i>Colletotrichum aenigma</i>, <i>Colletotrichum alienum</i>, <i>Colletotrichum fructicola</i>, <i>Colletotrichum perseae</i>, <i>Colletotrichum siamense</i>, <i>Colletotrichum theobromicola</i>, <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i>, <i>Icerya aegyptiaca</i>, <i>Lasiodiplodia pseudotheobromae</i>, <i>Maconellicoccus hirsutus</i>, <i>Milviuscutulus mangiferae</i>, <i>Neocosmospora euwallaceae</i>, <i>Neoscytalidium dimidiatum</i>, <i>Nipaecoccus viridis</i>, <i>Oligonychus perseae</i>, <i>Paracoccus marginatus</i>, <i>Penthimiola bella</i>, <i>Pseudococcus cryptus</i>, <i>Pulvinaria psidii</i>, <i>Retithrips syriacus</i>, <i>Scirtothrips dorsalis</i> e <i>Tetraleurodes perseae</i>; ii) le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un luogo di produzione che, unitamente ai siti di produzione che ne fanno parte, è registrato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine; |
|--|--|---------|--|

▼ M3

| Piante, prodotti vegetali o altri oggetti | Codice NC | Paesi terzi di origine | Misure |
|--|---------------|------------------------|---|
| | | | <p>iii) le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un sito soggetto a protezione fisica volta a impedire l'introduzione di <i>Aonidiella orientalis</i>, <i>Aulacaspis tubercularis</i>, <i>Icerya aegyptiaca</i>, <i>Maconellicoccus hirsutus</i>, <i>Milviscutulus mangiferae</i>, <i>Nipaecoccus viridis</i>, <i>Oligonychus perseae</i>, <i>Paracoccus marginatus</i>, <i>Penthimiola bella</i>, <i>Pseudococcus cryptus</i>, <i>Pulvinaria psidii</i>, <i>Retithrips syriacus</i> e <i>Tetraleurodes perseae</i>, che è stato sottoposto a ispezioni ufficiali ogni 45 giorni ed è stato ritenuto indenne da tutti gli organismi nocivi elencati al punto i); in caso di sospetto della presenza nel sito di produzione di uno qualsiasi degli organismi nocivi elencati al punto i), sono stati applicati trattamenti idonei per garantire l'assenza degli organismi nocivi; e</p> <p>iv) <i>immediatamente</i> prima dell'esportazione, le partite delle piante sono state sottoposte a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di <i>Aonidiella orientalis</i>, <i>Aulacaspis tubercularis</i>, <i>Icerya aegyptiaca</i>, <i>Maconellicoccus hirsutus</i>, <i>Milviscutulus mangiferae</i>, <i>Nipaecoccus viridis</i>, <i>Oligonychus perseae</i>, <i>Paracoccus marginatus</i>, <i>Penthimiola bella</i>, <i>Pseudococcus cryptus</i>, <i>Pulvinaria psidii</i>, <i>Retithrips syriacus</i> e <i>Tetraleurodes perseae</i>, con un campione di dimensioni tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d'infestazione dell'1 % con un grado di affidabilità del 99 %, e a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di <i>Avocado sunblotch viroid</i>, <i>Colletotrichum aenigma</i>, <i>Colletotrichum alienum</i>, <i>Colletotrichum fructicola</i>, <i>Colletotrichum perseae</i>, <i>Colletotrichum siamense</i>, <i>Colletotrichum theobromicola</i>, <i>Lasiodiplodia pseudotheobromae</i> e <i>Neoscytalidium dimidiatum</i>, comprese campionatura e prove casuali sulle piante;</p> <p>b) sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,</p> <p>i) la seguente dichiarazione: «La partita è conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione»;</p> <p>ii) l'indicazione relativa al sito/ai siti di produzione registrato/i.</p> |
| Talee senza radici di piante da impianto di <i>Persea americana</i> Mill., con un diametro massimo di 2 cm | ex 0602 10 90 | Israele | <p>a) Dichiarazione ufficiale che:</p> <p>i) le piante sono indenni da <i>Aonidiella orientalis</i>, <i>Aulacaspis tubercularis</i>, <i>Avocado sunblotch viroid</i>, <i>Colletotrichum aenigma</i>, <i>Colletotrichum alienum</i>, <i>Colletotrichum fructicola</i>, <i>Colletotrichum perseae</i>, <i>Colletotrichum siamense</i>, <i>Colletotrichum theobromicola</i>, <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i>, <i>Icerya aegyptiaca</i>, <i>Lasiodiplodia pseudotheobromae</i>, <i>Maconellicoccus hirsutus</i>, <i>Milviscutulus mangiferae</i>, <i>Neocosmospora euwallaceae</i>, <i>Neoscytalidium dimidiatum</i>, <i>Nipaecoccus viridis</i>, <i>Oligonychus perseae</i>, <i>Paracoccus marginatus</i>, <i>Pseudococcus cryptus</i>, <i>Pulvinaria psidii</i>, <i>Retithrips syriacus</i> e <i>Scirtothrips dorsalis</i>;</p> |

▼ **M3**

| Piante, prodotti vegetali o altri oggetti | Codice NC | Paesi terzi di origine | Misure |
|--|---|------------------------|--|
| | | | <p>ii) le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un luogo di produzione che, unitamente ai siti di produzione che ne fanno parte, è registrato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine;</p> <p>iii) le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un sito soggetto a protezione fisica volta a impedire l'introduzione di <i>Aonidiella orientalis</i>, <i>Aulacaspis tubercularis</i>, <i>Icerya aegyptiaca</i>, <i>Maconellicoccus hirsutus</i>, <i>Milviscutulus mangiferae</i>, <i>Nipaeococcus viridis</i>, <i>Oligonychus perseae</i>, <i>Paracoccus marginatus</i>, <i>Pseudococcus cryptus</i>, <i>Pulvinaria psidii</i> e <i>Retithrips syriacus</i>, che è stato sottoposto a ispezioni ufficiali ogni 45 giorni ed è stato ritenuto indenne da tutti gli organismi nocivi elencati al punto i); in caso di sospetto della presenza nel sito di produzione di uno qualsiasi degli organismi nocivi elencati al punto i), sono stati applicati trattamenti idonei per garantire l'assenza degli organismi nocivi; e</p> <p>iv) immediatamente prima dell'esportazione, le partite delle piante sono state sottoposte a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di <i>Aonidiella orientalis</i>, <i>Aulacaspis tubercularis</i>, <i>Icerya aegyptiaca</i>, <i>Maconellicoccus hirsutus</i>, <i>Milviscutulus mangiferae</i>, <i>Nipaeococcus viridis</i>, <i>Oligonychus perseae</i>, <i>Paracoccus marginatus</i>, <i>Pseudococcus cryptus</i>, <i>Pulvinaria psidii</i> e <i>Retithrips syriacus</i>, con un campione di dimensioni tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d'infestazione dell'1 % con un grado di affidabilità del 99 %, e a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di <i>Avocado sunblotch viroid</i>, <i>Colletotrichum aenigma</i>, <i>Colletotrichum alienum</i>, <i>Colletotrichum fructicola</i>, <i>Colletotrichum perseae</i>, <i>Colletotrichum siamense</i>, <i>Colletotrichum theobromicola</i>, <i>Lasiodiplodia pseudotheobromae</i> e <i>Neoscytalidium dimidiatum</i>, comprese campionatura e prove casuali sulle piante;</p> <p>b) sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,</p> <p>i) la seguente dichiarazione: «La partita è conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione»;</p> <p>ii) l'indicazione relativa al sito/ai siti di produzione registrato/i..</p> |
| <p>Talee senza radici di <i>Prunus persica</i> e <i>Prunus dulcis</i> di massimo due anni, in riposo vegetativo e prive di foglie;</p> | <p>ex 0602 10 90</p> <p>ex 0602 20 20</p> | <p>Turchia</p> | <p>a) Dichiarazione ufficiale che:</p> <p>i) le piante sono indenni da <i>Didesmococcus unifasciatus</i>, <i>Euzophera semifuneralis</i>, <i>Hoplolaimus galeatus</i>, <i>Lepidosaphes pistaciae</i>, <i>Maconellicoccus hirsutus</i>, <i>Nipaeococcus viridis</i>, <i>Pochazia shantungensis</i> e <i>Russellaspis pustulans</i>;</p> |

▼ **M14**

▼ **M14**

| Piante, prodotti vegetali o altri oggetti | Codice NC | Paesi terzi di origine | Misure |
|---|-----------|------------------------|---|
| piante da impianto di <i>Prunus persica</i> , <i>Prunus dulcis</i> , <i>Prunus armeniaca</i> e <i>Prunus davidiana</i> di massimo due anni, a radice nuda, in riposo vegetativo e prive di foglie | | | <p>ii) il sito di produzione è risultato indenne da <i>Didesmococcus unifasciatus</i>, <i>Euzophera semifuneralis</i>, <i>Hoplolaimus galeatus</i>, <i>Lepidosaphes pistaciae</i>, <i>Maconellicoccus hirsutus</i>, <i>Nipaeococcus viridis</i>, <i>Pochazia shantungensis</i> e <i>Russellaspis pustulans</i> nel corso delle ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni dall'inizio del ciclo di produzione delle piante;</p> <p>iii) immediatamente prima dell'esportazione, le partite delle piante sono state sottoposte a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di <i>Didesmococcus unifasciatus</i>, <i>Euzophera semifuneralis</i>, <i>Hoplolaimus galeatus</i>, <i>Lepidosaphes pistaciae</i>, <i>Maconellicoccus hirsutus</i>, <i>Nipaeococcus viridis</i>, <i>Pochazia shantungensis</i> e <i>Russellaspis pustulans</i> con un campione di dimensioni tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d'infestazione dell'1 % con un grado di affidabilità del 99 % per ciascun organismo nocivo;</p> <p>b) sui certificati fitosanitari per tali piante figurano, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,</p> <p>i) la seguente dichiarazione: «La partita è conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione»; e</p> <p>ii) l'indicazione relativa ai siti di produzione registrati.</p> |

▼ **M11**

| | | | |
|--|--|-------------|---|
| Piante da impianto di massimo quindici anni, con un diametro massimo di 80 mm alla base del fusto, di <i>Quercus petraea</i> e <i>Quercus robur</i> | ex 0602 10 90 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 | Regno Unito | <p>a) Dichiarazione ufficiale che:</p> <p>i) le piante sono indenni da <i>Coniella castaneicola</i> e <i>Phytophthora kernoviae</i>;</p> <p>ii) il sito di produzione è risultato indenne da <i>Coniella castaneicola</i> e <i>Phytophthora kernoviae</i> nel corso delle ispezioni ufficiali, comprese prove di laboratorio in seguito ad eventuali sintomi sospetti di <i>Phytophthora kernoviae</i>, effettuate in periodi opportuni dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo;</p> <p>iii) è stato istituito un sistema atto ad assicurare che gli attrezzi e le macchine siano puliti per liberarli da terra e frammenti di piante e siano disinfettati in modo da garantire l'assenza di <i>Coniella castaneicola</i> e <i>Phytophthora kernoviae</i> prima della loro introduzione in ciascun sito di produzione; e</p> <p>iv) immediatamente prima dell'esportazione, le partite delle piante sono state sottoposte a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di <i>Coniella castaneicola</i> e <i>Phytophthora kernoviae</i>, compresi campionamento casuale e prove per <i>Coniella castaneicola</i>, e prove di laboratorio in seguito ad eventuali sintomi sospetti di <i>Phytophthora kernoviae</i>;</p> <p>b) sui certificati fitosanitari per tali piante figurano, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»:</p> |
|--|--|-------------|---|

▼ M11

| Piante, prodotti vegetali o altri oggetti | Codice NC | Paesi terzi di origine | Misure |
|---|-----------|------------------------|---|
| | | | i) la seguente dichiarazione: «La partita è conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione»; e ii) l'indicazione relativa ai siti di produzione registrati. |

▼ M2

| | | | |
|---|--|---------|---|
| Piante da impianto innestate a radice nuda in riposo vegetativo, con un diametro massimo di 2,5 cm, di <i>Robinia pseudoacacia</i> L. | ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 | Israele | a) Dichiarazione ufficiale che: i) le piante sono indenni da <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> e <i>Fusarium euwallaceae</i> ; ii) le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un luogo di produzione registrato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine. Tale registrazione comprendeva i rispettivi siti di produzione all'interno del luogo di produzione; iii) le piante soddisfano una delle seguenti prescrizioni: 1) hanno un diametro inferiore a 2 cm alla base del fusto; o 2) sono state coltivate in un sito soggetto a protezione fisica totale volta a impedire l'introduzione di <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> almeno durante i sei mesi precedenti l'esportazione, che è soggetto a ispezioni ufficiali in periodi opportuni ed è risultato indenne dall'organismo nocivo; tale indennità è confermata almeno con l'utilizzo di trappole, controllate almeno ogni quattro settimane, anche immediatamente prima dello spostamento; o 3) sono state coltivate in un sito di produzione che è stato ritenuto indenne da <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> e <i>Fusarium euwallaceae</i> dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo; tale indennità è stata confermata, per <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> , almeno con l'utilizzo di trappole, nel corso delle ispezioni ufficiali effettuate almeno ogni quattro settimane; in caso di sospetto della presenza di uno dei due organismi nocivi nel sito di produzione, sono stati applicati trattamenti idonei contro tali organismi nocivi per garantirne l'assenza; per <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> e <i>Fusarium euwallaceae</i> è stabilita una zona circostante di 1 km, monitorata in momenti opportuni, e qualora si rilevi la presenza di uno dei due organismi nocivi sulle piante ospiti, tali piante devono essere immediatamente estirpate e distrutte; |
|---|--|---------|---|

▼ **M2**

| Piante, prodotti vegetali o altri oggetti | Codice NC | Paesi terzi di origine | Misure |
|---|-----------|------------------------|--|
| | | | <p>iv) immediatamente prima dell'esportazione, le partite delle piante con un diametro uguale o superiore a 2 cm alla base del fusto sono state sottoposte a un'ispezione ufficiale, compreso un campionamento distruttivo, per rilevare la presenza dell'organismo nocivo, in particolare nei fusti e nelle foglie. Le dimensioni del campione da sottoporre a ispezione devono essere tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d'infestazione dell'1 % con un grado di affidabilità del 99 %.</p> <p>b) Sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,</p> <p>i) la seguente dichiarazione: «La partita è conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione»;</p> <p>ii) l'indicazione relativa a:</p> <p>— quale prescrizione di cui alla lettera a), punto iii), della presente voce è stata soddisfatta, e</p> <p>— il/i sito/i di produzione registrato/i.</p> |

▼ **M4**

| | | | |
|--|--|---------|---|
| Piante da impianto, fino a sette anni, con un diametro massimo di 25 cm, di <i>Robinia pseudoacacia</i> L. | ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 | Turchia | <p>a) Dichiarazione ufficiale che:</p> <p>i) le piante sono indenni da <i>Pochazia shantungensis</i>;</p> <p>ii) il sito di produzione è risultato indenne da <i>Pochazia shantungensis</i> nel corso delle ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni dall'inizio del ciclo di produzione delle piante; e</p> <p>iii) immediatamente prima dell'esportazione, le partite delle piante sono state sottoposte a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di <i>Pochazia shantungensis</i>, con un campione di dimensioni tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d'infestazione dell'1 % con un grado di affidabilità del 99 %;</p> <p>b) sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,</p> <p>i) la seguente dichiarazione: «La partita è conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213»;</p> <p>ii) l'indicazione relativa ai siti di produzione registrati.</p> |
|--|--|---------|---|